



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 – 20 GENNAIO 2025

Riunione del **09/01/2025**

25.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **ROBERTO CARUCCI**, n.q. di Presidente della JVC Civita Castellana SSD;
- **JVC CIVITA CASTELLANA SSD**, in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai sig.ri:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano – Componente

Con atto di deferimento del 21/11/2024 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Roberto CARUCCI quale Presidente della JVC Civita Castellana SSD**

per aver, in violazione dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; dell'art. 24, RAT FIPAV; artt. 1 e 74 Reg. Giur., artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale", tesserato l'atleta G. R. in data 17 luglio 2024 in assenza del prescritto modulo F di primo tesseramento;

- **SSD arl JVC Civitacastellana, Sig. Roberto Carucci, per aver, in violazione dell'art. 16, Statuto FIPAV; dell'art. 19, RAT FIPAV; dell'art. 24, RAT FIPAV; artt. 1 e 74 Reg. Giur., artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità delle firme leggibili dell'atleta e, se minorenne, di chi esercita la potestà genitoriale", tesserato l'atleta G. R. in data 17 luglio 2024 in assenza del prescritto modulo F di primo tesseramento.,**



OSSERVA

Con comunicazione del 10/9/2024 l'atleta G. R. chiedeva la revoca del suo tesseramento, effettuato in data 17/7/2024 da parte della SSD arl JVC Civita Castellana in assenza di sua autorizzazione, l'Ufficio Tesseramento a seguito di istruttoria, da cui risultava che il modulo "F" di primo tesseramento non conteneva la sottoscrizione dell'atleta, in data 19/9/2024 provvedeva alla richiesta revoca, dandone comunicazione alla Procura Federale

Al termine delle indagini la procura Federale con mail del 15/10/2024 comunicava la conclusione dell'istruttoria e l'intenzione di procedere al deferimento del sig. Carucci e del citato sodalizio che inviava una nota difensiva del 7/11/2024, con la quale assumeva che l'intera vicenda era stata frutto di un fraintendimento con l'atleta di cui allegava comunicazione di adesione a tale tesi difensiva.

La Procura non ritenendo rilevante il contenuto di detta missiva provvedeva al deferimento degli incolpati nei termini sopra riportati.

Questo Tribunale, convocava le parti dinanzi a sé per l'udienza del 9/1/2025, da tenersi in modalità telematica.

In tale sede compariva, per la Procura, l'avv. Massimo Caravetta, il quale illustrava il deferimento e chiedeva l'irrogazione di idonea sanzione disciplinare per entrambi gli incolpati; **per gli incolpati**, si collegava, il vice presidente del sodalizio, sig. Santini Francesco, in vece del presidente, impossibilitato a comparire, il quale confermava quanto dedotto nello scritto difensivo agli atti facendo presente che l'atleta aveva comunicato la propria disponibilità a non procedere nei confronti del sodalizio.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, sulla scorta della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dagli incolpati, ha accertato senza alcun dubbio che il tesseramento dell'atleta G. R. è avvenuto senza che il presidente del sodalizio incolpato fosse in possesso della sua sottoscrizione sul modulo di primo tesseramento, considerato che a nulla rileva la circostanza che l'atleta intendesse rinunciare a procedere nei confronti della JVC Civita Castellana, posto che la salvaguardia delle disposizioni disciplinari dell'ordinamento della FIPAV, è materia che non è nella disponibilità delle parti, dichiara sussistente la responsabilità degli incolpati per le violazioni delle norme di cui all'atto di deferimento e dispone l'irrogazione delle sanzioni di cui al dispositivo.



PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Roberto Carucci, quale presidente del sodalizio JVC Civita Castellana SSD arl, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- a carico del sodalizio JVC Civita Castellana SSD arl la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 16 gennaio 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 gennaio 2025